

(APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 4 DICEMBRE 2020)

Procedura di Rotazione straordinaria

L'art. 16, comma 1, lettera l-quater, del d. lgs. n. 165 del 2001 dispone che i dirigenti degli uffici dirigenziali *“provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva”*.

La Autorità Nazionale Anticorruzione si è più volte espressa sull'argomento a partire dal PNA 2016, al PNA 2018 fino all'approvazione delle Linee guida in materia di applicazione della misura con Delibera n. 215 del 26 marzo 2019.

1. Ambito soggettivo di applicazione

L'istituto si applica a tutti coloro che hanno un rapporto di lavoro con la Società: dipendenti e dirigenti, interni ed esterni, a tempo determinato e indeterminato.

2. Ambito oggettivo di applicazione

A) reati presupposto

Le fattispecie di illecito che devono essere tenute in conto ai fini della decisione di attivare o meno la misura della rotazione straordinaria sono ascrivibili ai reati di cui all'art. 7 della legge n. 69 del 2015: delitti rilevanti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del Codice Penale.

Per i reati previsti dai richiamati articoli del Codice Penale è obbligatoria l'adozione di un provvedimento motivato con il quale viene valutata la condotta *“corruttiva”* del dipendente ed eventualmente disposta la rotazione straordinaria.

L'adozione del provvedimento di cui sopra, invece, è facoltativa nel caso di procedimenti penali avviati per gli altri reati contro la P.A. (di cui al Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale, rilevanti ai fini delle inconferibilità ai sensi dell'art.3 del d.lgs. n. 39 del 2013, dell'art. 35-bis del d.lgs. n. 165/2001 e del d.lgs. n. 235 del 2012).

Il provvedimento verrà adottato dal Direttore Generale per i dipendenti e dal Presidente per i dirigenti.



B) Connessione con l'ufficio attualmente ricoperto

L'istituto della rotazione straordinaria è applicabile in tutti i casi in cui si sono verificate condotte corruttive ascrivibili ai richiamati articoli del Codice Penale, anche se tenute in altri uffici di Camera Arbitrale di Milano o in Amministrazioni, Enti pubblici o altri Enti a prevalente partecipazione pubblica.

3. Tempistica del provvedimento

Ai fini dell'applicazione dell'Istituto, è necessario che si verifichi l'"avvio del procedimento penale o disciplinare per condotte di natura corruttiva". Detto momento si intende riferito all'iscrizione nel registro delle notizie di reato di cui all'art. 335 c.p.p..

Trattandosi di un momento del procedimento che non ha evidenza pubblica, si stabilisce che la conoscenza dell'avvio del procedimento penale possa avvenire in qualsiasi modo, attraverso ad esempio fonti aperte o anche dalla comunicazione del dipendente che ne abbia avuto cognizione umana e che ha l'obbligo di comunicare tempestivamente la notizia al Presidente, al Direttore e alle Risorse Umane per avere richiesto informazioni sulla iscrizione ex art. 335 c.p.p. o per essere stato destinatario di provvedimenti che contengono la notizia medesima.

Non appena venuta a conoscenza dell'avvio del procedimento penale, Camera Arbitrale di Milano, nei casi di obbligatorietà, adotta il provvedimento. La valutazione in merito alla rimozione dall'ufficio di un dipendente che, con la sua presenza, pregiudica l'immagine di imparzialità dell'amministrazione deve essere fatta acquisendo sufficienti informazioni atte a valutare l'effettiva gravità del fatto ascritto al dipendente. Pur non trattandosi di un procedimento sanzionatorio, di carattere disciplinare, è necessario che venga data all'interessato la possibilità di contraddittorio, senza però che ciò pregiudichi le finalità di immediata adozione di misure di tipo cautelare.

Se viene disposta la rotazione, questa deve prevedere il diverso ufficio al quale il dipendente viene trasferito.

4. Durata della rotazione straordinaria

Si stabilisce che il provvedimento perderà efficacia entro il termine di due anni, decorso il quale, in assenza di proscioglimento o di rinvio a giudizio (subentrando quanto disposto dalla legge n. 97 del 2001) sarà necessario valutare nuovamente la situazione che si è determinata per eventuali provvedimenti da adottare.

5. Misure alternative al trasferimento di ufficio

In caso non sia possibile attuare il trasferimento di ufficio in ragione della qualifica rivestita ovvero per obiettivi motivi organizzativi, il dipendente viene posto in aspettativa o in disponibilità con conservazione del trattamento economico in godimento.

Rapporti tra rotazione straordinaria e trasferimento di ufficio in caso di rinvio a giudizio

In caso di rinvio a giudizio, trova applicazione l'istituto del trasferimento disposto dalla legge n. 97/2001.

Se il trasferimento è già stato disposto in sede di rotazione straordinaria, Camera Arbitrale di Milano può nuovamente disporre il trasferimento oppure può limitarsi a confermare il trasferimento già disposto.

6. Procedimenti penali a carico di RPCT

Dal momento che l'incarico di RPCT è particolarmente sensibile e rilevante ai fini dell'immagine di imparzialità della Società, in caso di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva, il Presidente deve valutare con provvedimento motivato se assegnare il dipendente sospettato di condotte di natura corruttiva ad altro servizio e, conseguentemente, revocare eventualmente l'incarico di RPCT.

Se invece sussistono i presupposti per trasferimento ad altro ufficio a seguito di rinvio a giudizio, il Presidente deve revocare immediatamente l'incarico di RPCT (art. 3, co. 1, della legge 97 del 2001).

In tutti gli altri casi di condanna per reati contro la PA, la Società "è tenuta a considerare tra le cause ostative allo svolgimento e al mantenimento dell'incarico di RPCT le condanne in primo grado prese in considerazione nel d. lgs 235/2012, art. 7 co1 lett. Da a) a f) nonché quelle per i reati contro la Pubblica Amministrazione e in particolare almeno quelli richiamati dal d. lgs. 39/2013 che fanno riferimento al Titolo II, Capo I (ANAC, Aggiornamento del PNA 2018).